

Pensione inabilità

art. 2 comma 12 L. 335/95

**A domanda dell' interessato
per accertata inabilità permanente ed
assoluta ad ogni attività lavorativa**

Pensione inabilità

art. 2 comma 12 L. 335/95

Regolamento attuativo
D.M. del Tesoro 187 del 8/5/1997

reversibile

**comporta l'attribuzione di una anzianità
convenzionale pari al periodo fino al
compimento di 60 anni di età**

Documentazione

Il regolamento attuativo Decreto Ministero del Tesoro n. 187 dell'8/5/1997 prevede lo schema della:

- domanda dell'interessato
- certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa

Inoltre la Commissione Medica di Verifica richiede l'invio di una scheda riassuntiva di dati rilevanti al fine del giudizio da trasmettere via e-mail o pec

Requisiti

- Il requisito di anzianità contributiva è di anni 5 di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio
- E' incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo (dichiarazione da parte dell'interessato di consapevolezza dell'incompatibilità e della possibilità di revoca della pensione in caso di recupero della capacità fisica)

Nel caso di rivedibilità e conseguente accertamento della capacità lavorativa , per il periodo durante il quale è stata percepita la pensione spetta il riconoscimento della contribuzione figurativa

Adempimenti

- Il verbale con il giudizio di inabilità permanente e assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa non dipendente da causa di servizio e la categoria (prevista dal DPR 834/1981) viene notificato dalla scuola all'interessato per l'accettazione
- Pervenuta l'accettazione è emesso tempestivamente il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro ed inserita al SIDI la cessazione con il codice CS18